



### IL TRIBUNALE FEDERALE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 aprile 2018, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

**Avv. Lina Musumarra** – Presidente

**Avv. Anna Cusimano** - Componente

**Avv. Paolo Clarizia** – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento a carico di **Angela Origgi** (Tessera Fise 006436/E)

### PREMESSO CHE

- la signora Angela Origgi, a seguito di notifica della conclusione delle indagini e di atto d'intenzione di procedere a deferimento, veniva deferita, per la violazione dell'art. 2.3.2. del Codice Etico Fise, dell'art. 10 dello Statuto Federale e dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE *“per aver la medesima convocato ai campionati del mondo j-y rider due cavalli di proprietà del padre Ambrogio Origgi, di cui uno montato da un'atleta tesserata dell'associazione di cui la stessa Angela Origgi riveste la carica di vicepresidente”*;

- l'incolpazione di cui al deferimento trae origine dalla segnalazione del 23 ottobre 2017 con la quale il signor Jacopo Lorenzelli rappresentava alla stessa Procura Federale, nonché alla Presidenza e alla Segreteria Generale della FISE che il tecnico selezionatore avrebbe operato in totale conflitto nel convocare ai campionati del mondo j-y rider:

*“- Barbaforte bosana, Proprietaria Camilla Marta, allevatore origgi ambrogio (padre di origgi angela),*

*- Calaminta bosana, Proprietario origgi ambrogio, allevatore origgi ambrogio, amazzone ilaria paradiso tesserata associazione la bosana, asd di famiglia origgi di cui angela origgi e vicepresidente e tecnico in organico”*;

- il giorno successivo il Direttore Sportivo delle discipline non olimpiche della FISE, Duccio Bartalucci, rispondeva alla segnalazione chiarendo:

*“per quanto attiene specificatamente le osservazioni da lei proposte nei confronti del tecnico Angela Origgi, posso rispondere – limitatamente al mio ruolo e responsabilità e senza volontà polemica – che*



Federazione Italiana Sport Equestri

*Angela Origgi è stata condivisa praticamente in modo plebiscitario in occasione della riunione svoltasi a Roma lo scorso mese di marzo dai referenti Endurance regionali. Il problema è comune a tutte le discipline della ns federazione, l'individuazione di un tecnico avviene in un tessuto operativo nel quale il tecnico stesso è inserito e ha dato modo di far apprezzare le sue capacità. In nessuna disciplina o sport è praticamente impossibile trovare figure tecniche adeguate provenienti da un altro mondo o da un'altra nazione e pertanto avulse da contatti con la disciplina stessa disciplina che li rendano assolutamente terzi nei suoi confronti. [...] Non è nemmeno ipotizzabile che la Federazione una volta individuata la figura tecnica la contrattualizzi con un rapporto di esclusiva che la isoli completamente dal contesto riferito alla disciplina stessa. Non avviene in alcuna disciplina equestre.*

*Questo non è possibile sia per ragioni economiche. Infatti i contratti tecnici come nel caso della Origgi hanno una durata annuale e questo tra l'altro oltre che impegnare economicamente la Federazione con una cifra minore consente, qualora il tecnico non sia stato adeguatamente performante, di sostituirlo con facilità. A fronte di questo, capisce che non è possibile chiedere ad un professionista di abbandonare tutto quello che è il suo mondo, senza poter dare nessuna assicurazione lavorativa.*

*Ci si deve quindi affidare alla correttezza professionale e alla etica dei tecnici scelti che, nella fattispecie è comunque filtrata nei confronti dell'utenza sportiva da una commissione direttiva, da un direttore sportivo e da un consigliere che segue la disciplina.*

*Le considerazioni quindi vanno espresse, eventualmente non in ordine generale ma su singoli fatti qualora questi abbiano prodotto delle palesi violazioni rispetto a criteri di logica imparzialità o nocumento alla miglior riuscita delle ns squadre nazionali.*

*Al momento delle loro composizioni non ci è giunta nessuna lamentela sulle scelte effettuate dal tecnico, come spesso avviene da parte degli esclusi.*

*Mi permetto anche di ricordare che le squadre scelte e condotte dalla Origgi hanno portato una medaglia di bronzo all'europeo J/YR del 2016 e un argento con i senior nel 2017";*

*- la Procura Federale, con provvedimento del 23 gennaio 2018, comunicava alla Procura Generale dello Sport l'intendimento di procedere all'archiviazione del procedimento, in quanto riteneva la segnalazione generica (il conflitto d'interessi rappresentato appariva meramente potenziale) e perché nell'ambito della disciplina sportiva dell'Endurance, essendo il numero di operatori, tecnici e atleti limitato, la mera sussistenza di un rapporto di parentela o di una carica societaria non*



Federazione Italiana Sport Equestri

assumeva rilievo, in assenza di concreti elementi rappresentativi del perseguimento d'interessi privati;

- tuttavia, con nota del 24 gennaio 2018 il Procuratore Generale dello Sport e il Vice Procuratore Generale dello Sport comunicavano di non condividere l'intendimento di conflitto d'interessi, in quanto *"l'art. 2.3.2. del Codice etico della FISE [...] non contempl[erebbe] eccezioni - quali la dedotta rarità dei partecipanti alla disciplina Endurance da parte del Direttore Sportivo Duccio Bartalucci - e richiede un'interpretazione di tipo generale essendo dettata a presidio dei principali valori e doveri etici perseguiti dalla Federazione"*;

- il 30.1.2018, la Procura Federale notificava alla signora Origgi atto di intendimento di deferimento *"per aver la medesima convocato ai campionati del mondo j-y rider due cavalli di proprietà del padre Ambrogio Origgi, di cui uno montato da un'atleta tesserata dell'associazione di cui la stessa Angela Origgi riveste la carica di vicepresidente e, quindi, per la violazione dell'art. 2.3.2. del Codice Etico Fise, dell'art. 10 dello Statuto Federale e dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia"*;

- successivamente al deposito dell'atto di incolpazione e deferimento, il 21 febbraio 2018 il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 22 marzo 2018, disponendone la comunicazione all'incolpata ed alla Procura Federale;

- all'udienza del 22 marzo 2018 comparivano per la Procura Federale il sostituto procuratore avv. Giorgia Pellerano unitamente al Procuratore Avv. Anselmo Carlevaro i quali, dopo essersi riportati all'atto d'incolpazione, concludevano per l'applicazione della sanzione della censura ex art. 6, lett. b, R.G.; nessuno compariva per la deferita, della quale il Tribunale, verificata la correttezza delle comunicazioni, dichiarava la contumacia;

- il Tribunale, ritenuta la necessità di chiarimenti in ordine alla procedura di selezione del Tecnico selezionatore, rinviava l'udienza e disponeva ai sensi dell'art. 55 del R.G. l'audizione del Direttore Sportivo delle discipline non olimpiche, sig. Duccio Bartalucci;

- all'udienza del 22 marzo 2018 compariva il Procuratore Federale Avv. Anselmo Carlevaro, il quale, conclusa l'audizione del sig. Duccio Bartalucci, concludeva per il proscioglimento della deferita sulla base della seguente motivazione: *"ove anche applicabile ad un tecnico selezionatore la norma di cui sopra, la stessa esiga per la sussistenza di un illecito disciplinare, che il comportamento posto in essere sia stato diretto a realizzare situazioni di favore o di privilegio di cui nel caso in esame non vi è traccia."*



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*Così come non vi è traccia circa la sussistenza di un conflitto con l'interesse sportivo della Federazione o dei tesserati coinvolti nel programma annuale per la selezione dei migliori binomi".*

Il Tribunale si riservava.

#### TENUTO CONTO CHE

- ferma restando la mancata prova sia dell'effettiva qualifica di proprietario o allevatore degli equidi convocati del padre della sig. Angela Origgi, sia dell'appartenenza delle amazzoni convocate a un circolo collegato alla Deferita, nel caso di specie non si rinviene, comunque, una violazione delle norme contestate.

#### RITENUTO CHE

- l'art. 2.3.2. del Codice Etico, rubricato *I rapporti con i consulenti e collaboratori* stabilisce: *"Nella individuazione e nella selezione dei consulenti e dei collaboratori, la Federazione ha cura di considerare la loro competenza professionale, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi contenuti nel Codice Etico. Gli apporti professionali e commerciali devono essere improntati a impegno e rigore professionale e devono, in ogni momento, essere allineati al livello di professionalità e responsabilità che caratterizza la Federazione.*

*I soggetti federali che partecipano ai processi di selezione dei consulenti e dei collaboratori devono:*

- evitare ogni conflitto di interessi e condizionamento diretto a realizzare situazioni di favore o di privilegio;*
  - verificare che non vi siano risorse interne disponibili che possiedano le competenze per svolgere tali incarichi;*
  - verificare che i consulenti o i collaboratori dispongano di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, competenze tecniche ed esperienza, sistemi di qualità e risorse adeguate alle esigenze;*
  - verificare la presenza o richiedere l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità;*
  - richiedere il rispetto della normativa in materia di lavoro e sulla privacy;*
- la fattispecie in esame non sembra rientrare nell'ambito di applicazione della prefata



Federazione Italiana Sport Equestri

disposizione, in quanto la norma si riferisce ai procedimenti finalizzati alla selezione di collaboratori e consulenti esterni alla federazione, mentre la sig. Angela Origgi in qualità di Tecnico-selezionatore si è limitata a convocare i binomi per i campionati del mondo j-y rider; atleti che, in quanto sportivi tesserati che partecipano alle competizioni in rappresentanza della Federazione non sono suscettibili nelle nozioni di consulenti o collaboratori;

- comunque, anche a voler per assurdo ritenere la prefata disposizione applicabile al caso di specie, la norma, come evidenziato dallo stesso Procuratore Generale nel corso dell'udienza del 4 aprile 2018, affinché sia configurabile l'illecito richiede che il comportamento del tesserato sia *"diretto a realizzare situazioni di favore o di privilegio"* che nel caso di specie non sono state rinvenute;

- infatti, neppure il segnalante ha insinuato l'esistenza di interessi personali sottesi alla condotta della sig.ra Angela Origgi, ovvero di un pregiudizio degli interessi della Federazione o degli altri tesserati;

#### CONSIDERATO CHE

- nel caso di specie non si rinviene neppure una trasgressione al Codice di Comportamento Sportivo del CONI *"la cui violazione"* ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della FISE *"costituisce illecito disciplinare"*;

- invero, l'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, rubricato *Prevenzione dei conflitti di interessi*, stabilisce che *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate"*;

- la predetta disposizione appare finalizzata a prevenire situazioni anche solo apparenti in cui l'interesse secondario di un tesserato tenda a interferire con l'interesse primario della Federazione verso la quale ha precisi doveri e responsabilità; la norma è finalizzata a evitare che il conflitto tra gli interessi federali e gli interessi personali possa danneggiare la fiducia dei tesserati nelle decisioni degli Organi Federali;

- tuttavia, perché una condotta possa essere sussunta nell'ambito del divieto in parola non è sufficiente la mera esistenza potenziale di un conflitto, dovendo in concreto rinvenirsi elementi dai quali una persona ragionevole possa desumere l'esistenza di un interesse secondario personale del tesserato che interferisca con l'interesse primario della Federazione;



Federazione Italiana Sport Equestri

- 
- nel caso di specie come già rappresentato, non è stata neppure insinuata l'esistenza di interessi personali (economici o di altro genere) alla convocazione dei predetti binomi, ovvero di un pregiudizio agli interessi della Federazione o dei tesserati alla convocazione dei migliori componenti della squadra rappresentativa della nazione (nel caso di specie non è stato neppure dedotto che alcuni fossero maggiormente meritevoli di quelli effettivamente convocati);
  - tra l'altro non si può fare a meno di evidenziare che la richiamata disposizione del Codice di Comportamento Sportivo del CONI impone ai soggetti di *“prevenire situazioni, anche solo apparenti di conflitto con l'interesse sportivo”*;
  - in tale prospettiva assume, comunque, rilievo dirimente al fine di escludere, nel caso di specie, qualsivoglia responsabilità del tecnico selezionatore, da un lato, che la Federazione, nonostante al momento della nomina fosse a conoscenza delle attività prestate in favore di affiliati e tesserati dalla sig. Angela Origgi non abbia chiesto alla stessa di collaborare in via esclusiva, ovvero di interrompere le predette collaborazioni, da un altro lato che le scelte del tecnico-selezionatore, in base a quanto rappresentato dal sig. Duccio Bartalucci, si fondano sui risultati sportivi e sono vagliate dalla Commissione Endurance, dal Direttore Sportivo e dal Consigliere incaricato;
  - del resto una differente interpretazione della disposizione in esame, secondo la quale sarebbe necessario prevenire situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi risulterebbe in contrasto con il buon funzionamento e l'operatività della Federazione, non essendo possibile, soprattutto in un ambito ristretto, quale la disciplina dell'endurance, individuare un tecnico adeguato che non abbia collegamenti con i tesserati e i circoli affiliati, né la Federazione, allo stato, appare in grado di imporre ai tecnici selezionatori di collaborare in via esclusiva.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, l'art. 2.3.2. del Codice Etico FISE, l'art. 10, comma 2 dello Statuto Federale e l'art. 10, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

**Proscioglie**

la signora Angela Origgi.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alle Deferite, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale



Federazione Italiana Sport Equestri

---

della Federazione.

Roma, 4 aprile – 2 maggio 2018

F.to Presidente: Avv. Lina Musumarra

F.to Componente: Avv. Anna Cusimano

F.to Componente Relatore: Avv. Paolo Clarizia